



ISO 9001

LL-C (Certification)



ISO 14001

LL-C (Certification)



ISO 27001

LL-C (Certification)



ISO 45001

LL-C (Certification)



ISO 37001

LL-C (Certification)

*Iscrizione e sostenitore ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana)
Idoneità del MIBACT del deposito, rif. n. prot. 24/02/2021\0000294-P - 260,261.
Attestazione di conformità alla norma UNI 11769:2020*

Mosciano Sant'Angelo, 20 luglio 2021

Spett.le

Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
Comprensorio sanitario di Bressanone

Oggetto: servizio di gestione degli archivi cartacei sanitari e amministrativi del comprensorio sanitario di Bressanone e parzialmente anche del comprensorio sanitario di Brunico. CIG 8821500417. Segnalazioni su distanza deposito.

Preg.mi,

in riferimento alla procedura in oggetto, rimettiamo nostra nota:

le clausole indicate nel “Capitolato Speciale D’Appalto”, di cui alla procedura in oggetto, che prevedono una limitazione inerente la territorialità, viene ritenuta limitativa della libertà imprenditoriale, nonché del principio di concorrenza e di non discriminazione, giacché secondo recentissima giurisprudenza si conferma inammissibile la restrizione territoriale ad un ambito individuato dalla stazione appaltante; concetti ribaditi anche dalla recente normativa in materia di appalti e/o affidamenti che prevedono la più ampia possibilità degli operatori economici di potervi partecipare eliminando restrizioni e limitazioni.

Tale restrizione, infatti:

- colliderebbe con la proiezione sovranazionale propria del sistema dinamico di acquisizione;
- estrometterebbe dal mercato del sistema dinamico di acquisizione un’ampia fetta di operatori, quelli senza radici o mezzi sul territorio, quale la scrivente società;
- violerebbe l’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, escludendo i soggetti la cui attività non sia radicata nel tessuto sociale lavorativo, in violazione dell’art. 35 (rectius: 30), comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, che vieta alle stazioni appaltanti di favorire o svantaggiare taluni operatori economici;
- inoltre l’imposizione di uno specifico schema contrattuale colliderebbe col principio di autonomia imprenditoriale (ex 41 Cost.);
- contrasta l’ art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che richiama i principi di ampia partecipazione, nonché quelli della necessaria proporzionalità e ragionevolezza nella richiesta dei criteri selettivi da parte della stazione appaltante; la legislazione, pertanto, promuove l’interesse pubblico ad avere nelle procedure selettive il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione; l’Ente ha maggiore convenienza ad ampliare la partecipazione agli operatori economici perché può scegliere servizi migliori e più adatti alle proprie esigenze. Inoltre può ottenere anche prezzi più vantaggiosi e ridurre i costi.
- anche l’Anac si è espresso in proposito. Vedasi il Parere n. 107 del 17 giugno 2015:

“ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le eventuali disposizioni contenute nei bandi di gara e/o lettere di invito che richiedano il requisito di territorialità devono ritenersi **nulle** in quanto in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione nonché per violazione del principio di carattere generale di non discriminazione. Nel caso di specie, la stazione appaltante ha operato correttamente non applicando alcuna limitazione territoriale per la partecipazione alla gara;”

- Oppure la Delibera dell’Anac n. 397 del 17 aprile 2018
“la limitazione territoriale legata all’ubicazione dello studio principale del professionista nella circoscrizione del Tribunale di Mantova è lesiva della concorrenza.”

Un requisito di esecuzione, così come formulato al suddetto articolo, introdurrebbe una inevitabile restrizione territoriale, imponendo un limite inderogabile che estromette dalla procedura selettiva i soggetti economici, come la scrivente che è comunque interessata ad operare in loco ma non già con deposito archivistico nel territorio della regione Trentino Alto Adige.

Non si comprende la motivazione di tale limitazione, in quanto la documentazione archiviata può essere dematerializzata così che l’Ente, in tempi brevissimi, può accedere alla documentazione digitale anche in tempo reale avendone la disponibilità su piattaforma web. La scansione dei documenti richiesti e/o recapito può essere effettuato anche tramite PEC che permette addirittura di sostituire la raccomandata nei rapporti ufficiali.

L’Ente indice una procedura di selezione per acquisire le informazioni necessarie al fine di affidare l’incarico ad operatori economici competenti, con attrezzature e depositi rispondenti alla normativa vigente, oltre al fatto che la scelta dell’operatore economico ha intrinseco in sé l’instaurarsi di un rapporto di reciproca fiducia professionale. Se l’Ente ha assicurazioni in questo senso non necessariamente deve procedere a controlli continui.

Si chiede, pertanto, di voler disporre l’annullamento della citata limitazione che consente sì la partecipazione alla procedura ma non consente, di fatto, alla scrivente società di poter eseguire il servizio, in quanto ha i depositi, ultramoderni e ultrasicuri, presso la zona industriale di Contrada Ripoli – comune di Mosciano Sant’Angelo, nei pressi dello snodo autostradale A14 – uscita Teramo-Giulianova e quindi non nel territorio della regione Trentino Alto Adige.

firmato digitalmente dalla dott.ssa Leonarda Alonzo

[amministrativo ISPar srl]

(Innovation Solution Partner srl)

Mosciano Sant’Angelo (TE) - Via I. Silone, 23

Partita IVA 02054100678

